

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 268

COMUNE DI LECCE (LE) – Variante al PRG per ritipizzazione delle aree di proprietà ditta: Benito Manca, in catasto al fg. n. 196, p.lla n. 1735, in ottemperanza alla Sentenza TAR Lecce n. 262/2013 a seguito di decadenza vincoli ex art. 2 legge 1187/68. Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR e approvazione definitiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente del Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“““Il Comune di Lecce (LE), dotato di P.R.G., approvato con Del. di G.R. n. 3919 del 01-08-1989 e con Del. di G.R. n. 6646 del 22-11-1989, ha adottato, con Delibera di C.C. n. 61 del 21-07-2014, una variante urbanistica al P.R.G. ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, in “Esecuzione Sentenza TAR Puglia 1^ Sez. di Lecce n. 262/2013, su ricorso promosso dalla Ditta Benito Manca”.

La proposta di variante comporta la riqualificazione di superfici attualmente tipizzate nel P.R.G. vigente come “Zona F 16 - parcheggi pubblici” (art. 94 delle NTA) e “Zona per la viabilità” (art. 115 delle NTA) in “Zona F 23 - Attrezzature di interesse collettivo private” (art. 98 delle NTA).

La documentazione pervenuta con nota prot. n. 2674 del 12-01-2015 ed acquisita al protocollo regionale con n. 1474 in data 17-02-2015, consiste in:

- Copia della Delibera di C.C. n. 61 del 21-07-2014;
- Istanza/diffida di riqualificazione da parte della Ditta Benito Manca contro il Comune di Lecce (prot. comunale n. 157691 del 29-11-2011)
- nota/riscontro del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio del Comune di Lecce (prot. n. 19976 del 14-02-2012);
- ricorso TAR Puglia Sez. Lecce, n. 641/2012;
- copia delle Sentenze TAR/Puglia Sez. Lecce n. 262/2013;
- Allegato 1 - “Estratto di mappa”;
- Allegato 2 - “Stralcio aerofotogrammetrico”;
- Allegato 3 - “Ortofoto”;
- Tav. 1 - “Planimetria Variante PRG - Zonizzazione tav. C6” (in duplice copia)
- Tav. 2 - “Planimetria Variante PRG - Calcolo delle aree tav. D6” (in duplice copia)
- Certificato del Segretario Generale comunale di Deposito delle Deliberazioni di C.C. nn. 61 e 62 del 21-07-2014.

La variante, così come da documentazione in atti, risulta essere stata depositata, nonché pubblicata ai sensi della vigente normativa regionale e per la stessa non risulta essere stata presentata alcuna osservazione, giusta certificazione del Segretario Generale del 24-11-2014.

Successivamente il Comune di Lecce ha provveduto ad inviare il parere favorevole ex art. 89 del D.P.R. n.380/2001 rilasciato dalla Sezione Lavori Pubblici regionale con nota prot. n.8845 del 18-04-2017.

Contenuti della proposta di variante

L'area di proprietà della ditta Benito Manca occupa una superficie complessiva pari a mq 3.169, identificata catastalmente al fg. n. 196, p.lla n. 1735 ed è collocata a nord ovest del centro abitato Lecce, tra la via San Nicola e lo svincolo della SS 613/SS 16 in una zona periferica della città.

Il Comune, con D.C.C. n. 61 del 21-07-2014, ha ritipizzato l'area come “Zona F23- attrezzature di interesse collettivo private”, cui devono applicarsi gli indici e le prescrizioni stabilite per le Zone F15 - verde sportivo, disciplinate dall'art. 93 delle N.T.A. vigenti”.

Determinazioni regionali (ex D.G.R. n. 1006 del 07-07-2016)

La Giunta Regionale, giusta Deliberazione n. 1006 del 07-07-2016, notificata al Comune di Lecce con nota

prot. n. 5890 del 02-08-2016, ha approvato, con richiesta di specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16, comma 11 della L.R. n.56/80, la variante urbanistica adottata dal Comune di Lecce con Delibera di C.C. n. 61 del 21-07-2014, con le seguenti precisazioni, prescrizioni e modifiche:

“ASPETTI AMBIENTALI

Nel merito degli aspetti ambientali, il Servizio Urbanistica, con nota prot. n. 5444 del 13-07-2015, ha richiesto l'esito della procedura di cui all'art. 6 del D.igs 152/2006 e ss.mm.ii. alla luce delle modifiche apportate alla L.R. n. 44/2012 e relativo regolamento di attuazione “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”.

In proposito, dal portale ambientale della Regione Puglia si evince che il Comune di Lecce ha provveduto ai necessari adempimenti, così come di seguito riportato:

| Codice VAS | Denominazione piano | Autorita' precedente | Caso esclusione | Data avvio registrazione | Stato registrazione | Esito verifica |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| VAS-1079-REG-075035-021 | Variante al PRG Comune di Lecce per la riqualificazione urbanistica area di proprietà Manca Benito in esecuzione sentenza TAR Puglia - Sez Lecce n 262/2013 a seguito di decadenza vincoli | COMUNE DI LECCE | 7.2.c | 04/04/2016 01:40 PM | CONCLUSA | Non selezionato |

ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota prot. n. 5838 del 23-07-2015 il Servizio Strumentazione Urbanistica regionale ha richiesto al Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Sezione Assetto del Territorio il Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'Art. 96 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015. Il Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, con nota prot. n. 10041 del 20-10-2015, si è così testualmente espresso:

“[...]”

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistico della proposta di variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'intervento ricade nell'ambito territoriale “Tavoliere salentino” ed in particolare nella Figura Territoriale denominata “La campagna leccese”.

In particolare il contesto in cui l'intervento andrà a collocarsi, risulta posizionato in adiacenza ad aree edificate e compreso tra due arterie stradali. Si tratta di un lotto privo di edificazione, collocato nel Borgo San Nicola, dall'assetto urbanistico consolidato.

Non è rilevabile un valore paesaggistico-ambientale del contesto in esame, in quanto caratterizzato da un sistema insediativo consolidato, appartenente all'espansione dei tessuti urbanizzati lungo le radiali infrastrutturali che hanno inglobato i limitrofi borghi rurali, frutto della forte relazione tra il capoluogo e i piccoli insediamenti agricoli circostanti di vecchia data.

Con riferimento all'area oggetto di variante, si rappresenta che il lotto interessato, nello specifico, risulta posizionato in un contesto ormai prettamente urbano, già oggetto di sostanziali trasformazioni in cui non sono rintracciabili componenti di valore paesaggistico, salvo la presenza di alberature isolate di cui occorre garantire la tutela, in quanto ultimi residui di ruralità in una zona che appare sostanzialmente di recente urbanizzazione. L'area interessata dalla variante, di fatto risulta essere zona residua non edificata tra quelle limitrofe esistenti.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, si rileva che la proposta di Variante ricade in un'area non interessata da “Beni Paesaggistici” e “Ulteriori Contesti Paesaggistici” di cui all'art 38 delle NTA.

Tutto ciò premesso, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96. 1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, non si rilevano motivi ostativi ai rilascio del predetto parere, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni ed indirizzi di cui al paragrafo seguente, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.

Ciò al fine di assicurare il miglior inserimento della proposta di variante nel contesto paesaggistico di

riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito con particolare riferimento ai seguenti:

- *Riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee.*
- *Definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione;*
- *Contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;*
- *Promuovere la riqualificazione delle urbanizzazioni periferiche;*
- *Riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi;*

(PRESCRIZIONI E INDIRIZZI)

- *Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:*
- *Sia garantito il mantenimento dell'esistente muro a secco prevedendone il ripristino tramite l'uso di materiali e tecniche costruttive della tradizione locale, mirando a ricostituirne la tipologia e le dimensioni originarie;*
- *Sia garantita la salvaguardia delle formazioni spontanee arboree e arbustive ivi esistenti, tipiche del contesto di riferimento;*
- *Sia curata la qualità dei materiali da costruzione da individuare in quelli locali, dei percorsi, dei parcheggi e degli accessi da trattare in modo da non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni e materiali naturali;*
- *Le volumetrie eventualmente previste, di altezza limitata, dovranno assecondare l'andamento del terreno garantendo il mantenimento del rapporto di continuità percettiva con le stesse aree edificate adiacenti. La loro giacitura, la tipologia edilizia, l'articolazione dei volumi, l'uso di materiali costruttivi locali e le opere di mitigazione con piantumazioni mediante una combinazione di specie arboree ed arbustive autoctone, dovranno mirare a garantire un corretto inserimento nel contesto di riferimento creando una percezione mitigata del profilo dell'intervento.*

Indirizzi:

- *al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. n. 13/2008 si reputa necessario prevedere:*
 - *sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognarie duali e impianti che riutilizzino acque reflue e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;*
 - *sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterni mediante la riduzione del fenomeno di "isola di calore", attraverso:*
 - *la realizzazione e organizzazione degli involucri edilizi (soprattutto per le cortine rivolte ad Ovest) che diano ombra per ridurre l'esposizione alla radiazione solare delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, oggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc;*
 - *l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;*
 - *la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde.*
- *nel caso di utilizzo di "Fonti Energetiche Rinnovabili" per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla Circolare Regionale n.2/2011 (DGR n. 416 del 10/03/2011).*
- *In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:*
 - *il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;*
 - *la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in*

maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;

- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;*
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento;*
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito."*

ASPETTI URBANISTICI

Premesso che:

- l'area interessata dalla proposta di variante risulta essere già stata interessata da precedente provvedimento di riqualificazione urbanistica, adottata dal Comune di Lecce con Delibera di C.C. n. 81 del 15-06-2001, approvata in via definitiva con D.G.R. n. 2270 del 29-01-2003, con la quale si è inteso confermare le originarie destinazioni;*
- con atto di diffida del 26-11-2011 (prot. comunale n. 157691 del 29-11-2011) la ditta Benito MANCA chiedeva all'Amministrazione Com.le di procedere alla riqualificazione urbanistica dell'area di sua proprietà, a seguito della ulteriore decadenza del vincolo espropriativo e dell'obbligo, da parte del Comune, di riqualificazione, ex art. 9 del D.P.R. n. 327/2001;*
- il Comune di Lecce, con nota prot. n. 19976 del 14-02-2012, riscontrava tale istanza-diffida, a firma del Dirigente del Settore Urbanistico, evidenziando che "l'Ente Comunale non può prendere allo stato alcuna determinazione in merito, essendo in corso le procedure per l'adozione del nuovo P.U.G. di Lecce";*
- con ricorso n. 641/2012, la ditta Manca Benito chiedeva l'annullamento della nota prot. n. 19976 del 14-02-2012 nonché di procedere alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà del ricorrente;*
- il TAR Lecce - Sezione Prima, con sentenza n. 262/2013, accoglieva il ricorso, evidenziando che "la P.A. non può legittimamente rinviare il soddisfacimento dell'interesse alla riqualificazione urbanistica di un suolo di proprietà del privato al momento della adozione del nuovo strumento urbanistico generale; essa è tenuta a esaminare in concreto l'istanza di riqualificazione colmando senza indugio la lacuna di disciplina verificatasi in seguito alla decadenza di vincoli impressi al suolo";*

Premesso, altresì, che:

- la particella catastale all'attualità dal PRG vigente è complessivamente tipizzata come:*
 - parte come "Zona F 16 - parcheggi pubblici" (art. 94 delle NTA);*
 - parte come "Zona per la viabilità" (art. 115 delle NTA);*
 - parte come "Zona di rispetto stradale"*
 - ulteriore minima parte (500 mq) come "Zona B/15 - Borghi rurali e nuclei edificati periferici".*
- la variante urbanistica interessa, così come si rileva dalla documentazione in atti, una superficie pari a circa 1.500 mq, ossia interessa le sole parti già tipizzate come "Zona F 16" e "Zona per la viabilità" e comporta la sua riqualificazione in "Zona F23 - Attrezzature di interesse collettivo private", con la specificazione che per la stessa devono applicarsi gli indici e le prescrizioni stabilite per le Zone F15 - Verde Sportivo, così come disciplinate all'art. 93 delle N.T.A."*

Considerato che:

- alla variante in questione si è pervenuti a seguito delle sentenze del TAR n. 262/2013 che obbliga l'Amministrazione Comunale a riqualificare l'area in oggetto a seguito di decadenza del vincolo espropriativo;*
- il Comune così operando non ha inteso reiterare il cd "vincolo espropriativo";*

Rilevato che:

- la nuova tipizzazione, così come affermato dalla stessa A.C. con D.C.C. n. 61/2014, appare "la*

più idonea a soddisfare le esigenze nell'ambito di riferimento, inserendosi adeguatamente nel contesto urbanistico caratterizzato da nuclei edificati periferici compatibilmente con le destinazioni residenziali-artigianali presenti nell'area";

- la variante riguarda esclusivamente le aree già interessate dal cd "vincolo espropriativo";*
- gli interventi ammissibili sono riferibili alla realizzazione di impianti sportivi scoperti e coperti, questi ultimi nella misura massima di $U_f = 0,25 \text{ mq/mq}$, con esclusione delle attrezzature di livello urbano per spettacoli;*
- la previsione di escludere la previsione relativa alla viabilità in effetti implica la compromissione della possibile realizzazione della viabilità primaria di piano, atteso la ubicazione in un ambito interessato da uno svincolo di particolare complessità.*

si ritiene di esprimere parere favorevole a quanto proposto dal Comune di Lecce, alle condizioni espresse dalla Sezione Assetto del Territorio nel paragrafo "prescrizioni ed indirizzi" di cui alla nota prot. n. 10041 del 20-10-2015 in narrativa integralmente riportata, nonché con la condizione che sia esclusa la riqualificazione della superficie già interessata dalla "Zona per la viabilità" e con la precisazione, così come evidenziato dallo stesso Comune, che alla nuova tipizzazione a "Zona F23 - attrezzature di interesse collettivo private", si applicano le prescrizioni e gli indici già fissati per le "Zone F15 - Verde sportivo".

Determinazioni comunali (ex D.C.C. n. 45 del 18-04-2018)

Il Comune di Lecce, con nota prot. n. 87063/2018 del 14-05-2018, acquisita dalla Sezione Urbanistica con prot. n.5950 del 29-06-2018, ha trasmesso la Delibera di C.C. n.45 del 18-04-2018 avente ad oggetto "Variante al P.R.G. in esecuzione sentenza TAR Puglia n. 262/2013. Riqualificazione urbanistica area di proprietà della ditta Benito MANCA. Adeguamento alle modifiche e prescrizioni regionali di cui alla Deliberazione di G.R. n. 1006/2016 approvazione in via preliminare variante PRG".

In allegato a detta Delibera, con la nota comunale, veniva inoltre trasmessa la seguente documentazione:

- Tav. 1) Stralcio Planimetria variante PRG – Tav. C6 – Zonizzazione;
- Tav. 2) Stralcio Planimetria variante PRG – Tav. D6 – Calcolo delle aree.

Circa gli adempimenti ex art. 16 della L.R. n. 56/80 il Comune di Lecce, con la Delibera di C.C. n. 45/2018, si è espresso nei termini di seguito testualmente riportati:

<< IL CONSIGLIO COMUNALE
[...]
D E L I B E R A

Per le motivazioni ed i considerata espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati.

- 1) *Di prendere atto della deliberazione G.R. n. 1006 del 07.07.2016 avente ad oggetto: "Comune di Lecce (LE) – Variante al P.R.G. per ottemperanza sentenza TAR Lecce n. 262/2013. Riqualificazione urbanistica area di proprietà della ditta BENITO MANCA a seguito decadenza vincoli ex art. 2 legge 1187/68. D.C.C. n. 61 del 21.07.2014. Approvazione preliminare con prescrizioni e modifiche", con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via preliminare, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, la variante al P.R.G. adottata dal Comune con delibera C.C. n. 61 del 21.07.2014, con le modifiche e prescrizioni, espressamente richiamate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;*
- 2) *Di accogliere, facendole proprie, le modifiche e prescrizioni di cui al provvedimento regionale richiamato al punto 1) e per l'effetto, adeguare e modificare la proposta di variante al PRG vigente, adottata con delibera C.C. n. 61/2014 relativa all'area di proprietà del sig. Manca Benito, distinta al Catasto al Fg. 196 p.lla 1735 (parte), escludendo dalla riqualificazione la superficie già destinata dal PRG ad allargamento stradale, e riqualificando esclusivamente la parte del lotto classificato dal PRG vigente come "Zona F16 – Parcheggi pubblici" (art. 94 delle NTA), mediante la riclassificazione in ATTREZZATURE E SERVIZI DI QUARTIERE "zona F23 – attrezzature di interesse collettivo private" disciplinate dall'art. 98 N.T.A. di P.R.G. nel rispetto degli indici e prescrizioni stabilite per le zone F15 – verde sportivo – art. 93 N.T.A.;*

Il tutto conformemente agli elaborati grafici: Tav. 1 – Stralcio Planimetria Variante P.R.G. (TAV. C6 – ZONIZZAZIONE) e Tav. 2 - Stralcio Planimetria variante P.R.G. (TAV D.6 - CALCOLO DELLE AREE) adeguati alle prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 1006/2016, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

- 3) *Di dare atto che la presente deliberazione costituisce a tutti gli effetti modifica e rettifica della precedente delibera C.C. n. 61 del 21.07.2014;*
- 4) *[...]*”

Determinazioni regionali definitive

Preso atto dell'adeguamento da parte del Comune di Lecce alle prescrizioni e condizioni regionali ex D.G.R. n. 1006 del 07-07-2016, come specificato nella Delibera di C.C. n. 45 del 18-04-2018 e come riportato negli allegati grafici denominati “ Tav. 1 – Stralcio Planimetria variante P.R.G. (TAV. C6 – ZONIZZAZIONE)” e “Tav. 2 - Stralcio Planimetria variante P.R.G. (TAV D.6 - CALCOLO DELLE AREE)”, scala 1:2000, si ritiene di condividere la proposta di variante così come integrata e modificata giusta D.C.C. n. 45/2018.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, la variante urbanistica adottata dal Comune di Lecce con D.C.C. n. 61 del 21-07-2014, adeguata alle prescrizioni e modifiche di cui alla D.G.R. n. 1006 del 07-17-2016, con D.C.C. n.45 del 18-04-2018.”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente di Sezione;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI RILASCIARE** il Parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'Art. 96 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015, giusta nota prot. n.10041 del 20-10-2015 del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica regionale;
- **DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante al P.R.G. per ritipizzazione delle aree di proprietà ditta: Benito Manca, identificate catastalmente al fg. n. 196, p.lla n. 1735, in ottemperanza alla Sentenza TAR Lecce n. 262/2013 a seguito di decadenza vincoli ex art. 2 legge 1187/68, adottata con D.C.C. n. 61 del 21-07-2014, come adeguata con D.C.C. n.45 del 18-04-2018, per le motivazioni riportate in narrativa e qui in toto condivise;

- **DI DEMANDARE** alla competente Sezione Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lecce (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (a cura del SUR).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO